

OPERA PIA SS. SALVATORE

CORLEONE

STATUTO

COPIA DELIBERAZIONE n° 9 del 9.3.2001

OGGETTO : Approvazione Statuto.

L'anno duemilauno il giorno nove del mese di Marzo nei locali dell'Istituto sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Sac.	Pizzitola	Vincenzo	Presidente	Presente
Sig.	Benigno	Giuseppe	Consigliere	“
Sig.	Cannella	Luigi	“	“
Sig.	Cirasola	Adolfo	“	“
Rag.	Di Giglia	Nunzia	“	Assente
Dott.	Scalisi	Leoluca	“	“
Sig.	Tufanio	Biagio	“	“

Assiste in qualità di Segretario : Dr. Calogero Liggio

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il vigente Statuto dell'opera Pia approvato con decreto ministeriale del 18.12.1930 ;
- Rilevato che lo stesso, per la sua vetustà, si appalesa di difficile applicazione sia per i suoi riferimenti ad istituzioni non più esistenti sia perché in disarmonia con la vigente normativa che disciplina l'attività delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ;
- Ritenuto di dover provvedere alla adozione di un nuovo Statuto più rispondente alle mutate esigenze ;
- Ravvisata peraltro l'opportunità di contemperare tali nuove esigenze innovative con il rispetto di tradizioni e di diritti storicamente consolidati quali la sussistenza in Consiglio di Amministrazione, come membri di diritto, del Parroco - Arciprete della Chiesa Madre e del Presidente della Confraternita S. Elena e Costantino ;

- Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare il nuovo Statuto dell'opera Pia che, con il presente atto, riassume il nome originario di "SS. Salvatore" e che si allega per farne parte integrante.

IL PRESIDENTE
F.to Sac. Vincenzo Pizzitola

Il Consigliere Anziano
F.to Sig. Giuseppe Benigno

Il Segretario
F.to Dr. Calogero Liggio

**ISTITUTO SS. SALVATORE
CORLEONE**

S T A T U T O

ART. 1

L'Istituto SS. Salvatore con sede in Corleone, via SS. Salvatore, riconosciuto Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza con D.M. 18.12.1930, e con Decreto dell'Assessorato Regionale Enti Locali n° 697 del 12.11.1987 è iscritto, ai sensi del D.A. 2713 G. L. III° AA.SS. dell'11.11.1998, al n° 1034 dell'Albo regionale degli Enti assistenziali pubblici e privati di cui all'art. 26 della legge regionale 09.05.1986 n° 22.

Come tale svolge attività assistenziale per la tipologia " Casa di Riposo".

ART. 2

L'Ente provvede al ricovero ed all'assistenza di persone di ambo i sessi con rette a carico totale o parziale dei Comuni di residenza.

Nel limite dei posti disponibili sono inoltre ricoverati, a pagamento, altri soggetti che ne fanno richiesta.

ART. 3

La misura della retta di ricovero è quella fissata nelle singole convenzioni stipulate con i Comuni di residenza dei ricoverati.

Per i soggetti di cui all'ultimo comma del precedente articolo la misura della retta è fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione con apposito atto deliberativo.

ART. 4

Le modalità di ammissione e di dimissione dei ricoverati sono quelle indicate negli artt. 2 e 3 del D.P.R.S. 4.6.1996.- (V. all. n° 1)

ART. 5

Il patrimonio dell'Ente è costituito :

- a) dai beni immobili (terreni e fabbricati) di cui è proprietario ;
- b) dai titoli di debito pubblico;
- c) dai fondi finanziari depositati presso il tesoriere ;

d) da tutti i beni mobili di cui è proprietario.

ART. 6

L'Ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali con le entrate del proprio patrimonio, con il ricavato delle rette di ricovero, con le oblazioni, con i contributi o sussidi di privati o enti pubblici nonché con gli eventuali lasciti e donazioni.

ART. 7

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da un Presidente e da sei componenti.

Di detto consesso sono componenti di diritto il Parroco Arciprete pro-tempore della Chiesa Madre di Corleone e il Presidente della Confraternita "S.Elena e Costantino".

Nè fanno parte inoltre due componenti designati dall'Arcivescovo di Monreale, due componenti designati dal Consiglio Comunale di Corleone ed un componente designato dall'Assessore regionale agli EE.LL. nella persona di un funzionario regionale con la qualifica non inferiore a dirigente o equiparato.

E' necessario altresì essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per la nomina a cariche elettive e/o di pubblico interesse.

Tutti i componenti durano in carica cinque anni e sono riconfermabili.

ART. 8

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno nella prima seduta ed a maggioranza di voti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Consigliere più anziano di nomina e nel caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

ART. 9

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a più di tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di Presidente e di Consigliere sono gratuite.

ART. 10

Le sedute del Consiglio di Amministrazione si dividono in ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo ogni bimestre, le seconde ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Le sedute sono convocate dal Presidente o per sua determinazione, o per richiesta scritta di almeno quattro Consiglieri.

Le sedute straordinarie hanno luogo anche per disposizione degli Organi di controllo e/o di vigilanza.

ART. 11

Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si effettuano, di norma, in forma palese.

Si effettuano in forma segreta quelle concernenti persone.

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario che li sottoscrive unitamente al Presidente ed al Consigliere anziano.

ART. 12

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'Ente ed al suo regolare funzionamento.

Promuove, quando occorra, le modifiche dello Statuto, adotta i relativi regolamenti e delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano l'Ente.

ART.13

Il Presidente rappresenta legalmente l'Ente ed ha le seguenti attribuzioni :

- convoca il Consiglio di Amministrazione per le sedute ordinarie e straordinarie ;
- sovrintende agli uffici;
- firma gli atti dell'Ente;
- rappresenta l'Ente in giudizio ;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione ;
- presiede i pubblici incanti e stipula i relativi contratti ;
- promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti dell'Ente ;
- sospende, in linea cautelare, gli impiegati riferendone al Consiglio nella prima seduta ;
- adotta tutti i provvedimenti che gli sono attribuiti dalla legge.

ART. 14

Il servizio di tesoreria e di cassa è affidato di regola ad un Istituto bancario.
I mandati di pagamento e gli ordini di riscossione sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 15

La nomina e lo stato giuridico dei dipendenti sono disciplinati dal vigente regolamento organico.

ART. 16

Per quanto non previsto dal presente Statuto, sono applicate, in quanto compatibili, tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

IL PRESIDENTE
Sac. Vincenzo Pizzitola

IL SEGRETARIO
Dr. Calogero Liggio

ART. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 gli anziani ed i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale, anche attraverso le Circoscrizioni o ai sensi dell'art. 154 T.U.P.S. L'autorizzazione al ricovero è disposta dall'A.C. a seguito di domanda dell'interessato, dei familiari o di chi ne ha carico previo parere dell'Ufficio di servizio Sociale comunale.

L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva del ricovero, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluenti nell'esercizio successivo.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dalle Direzioni sanitarie ospedaliere nel caso di soggetti non autosufficienti per i quali non può effettuarsi la dimissione per assenza di supporto familiare. In tal caso l'Ente è tenuto all'ammissione del soggetto e a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio comunale competente, per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto. E' facoltà dell'A.C. dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro il termine di giorni 15, rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell'Ente al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dallo stesso Ente per situazioni di oggettiva ed urgente necessità che giustificano l'immediata ammissione del soggetto nella struttura convenzionata; in tal caso l'Ente è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio comunale competente, fornendo ogni notizia utile all'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto all'assistenza. Rimane impregiudicata la facoltà del Comune di dare motivato rigetto della richiesta nel termine massimo di giorni 15 dalla comunicazione dell'Ente, trascorso il quale compete il rimborso della retta a decorrere dalla data di effettivo ricovero.

Su segnalazione dell'Ufficio di Servizio Sociale, l'A.C. può procedere al ricovero immediato di soggetto in condizione di indigenza e di abbandono, mediante emissione di ordinanza di ricovero a firma del Sindaco, cui deve far seguito, entro 15 giorni, l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso da soggetto o da chi ne ha la tutela anche in ordine alla scelta della struttura.

L'Ente accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro 5 giorni, comunicazione all'A.C., riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta della valutazioni degli operatori sociali e sanitari della struttura medesima.

Nel caso di ricovero di soggetti con prevalente patologia psichiatrica e/o demenza senile, l'A.C. per l'inserimento nella struttura residenziale dovrà avvalersi di preventivo parere del servizio Territoriale di tutela salute mentale dell'USL cui nel prosieguo l'Ente dovrà fare costante riferimento a sostegno delle prestazioni di rispettiva competenza.

ART. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione dell'anziano o del soggetto ricoverato si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero, ovvero per libera determinazione dello stesso soggetto ricoverato.

A tutela di quest'ultimo, in caso di ricovero a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'Ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissioni su richiesta dell'ospite o su determinazione dell'A.C. l'Ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della dimissione al competente Ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno di effettiva dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dell'Istituto.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psicofisiche e sociali del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE ENTI LOCALI
DIREZIONE AFFARI SOCIALI

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000828
PARTITA I.V.A. 02711070827

- 9 MAG. 2001

RISPOSTA A

DEL

GRUPPO XVI/AA.SS. PROT. N. 1570

OGGETTO: Notifica decreto n. 628/XXVII del 9-5-2001 -
Del. n. 9 del 9-3-2001 -

ALLEGATI N.

All'O.P. SS. SALVATORE e
S. CROCE
CORLEONE - PA -

Allegato alla presente si trasmette per notifica il decreto
assessoriale in oggetto indicato.

IL DIRIGENTE SUPERIORE COORDINATORE

(Dr. Onofrio Zaccaro)

G. Scorsone



SI PREGA INDICARE NELLA RISPOSTA IL NUMERO DI PROTOCOLLO E L'UFFICIO A CUI SI RISPONDE

D.G. n. 628 Gr. XVII.-

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE per gli Enti Locali

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge 17.7.1890 n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il R.D. 5.2.1891 n. 99 nonché successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 636 del 30.08.1975;

VISTI i comma 2 e 3 L.R. 10 art. 68;

ESAMINATA la delibera n. 9 del 09.03.2001 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'O.P. SS. Salvatore di Corleone, ha approvato il nuovo Statuto organico, per adeguarlo alle nuove esigenze dell'Ente;

RITENUTO l'atto deliberativo meritevole di approvazione;

DECRETA

ART. UNICO E' approvato l'atto deliberativo n. 9 del 09.03.2001 dell'O.P. "SS. Salvatore di Corleone, Avente per oggetto: Approvazione Statuto - composto da n. 16 articoli.

Palermo, 9.5.2001

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Alfredo Tommaso Liotta)

Salv9

REPUBBLICA ITALIANA
R E G I O N E S I C I L I A N A
DIPARTIMENTO REGIONALE ENTI LOCALI
SERVIZIO 6 - II.PP.A.B. - ORDINAMENTO E CONTROLLO
INTERVENTI FINANZIARI DI SETTORE

* * *

9 GEN. 2002
Palermo, li.....

Prot. n. 54...

OGGETTO: D.P. n. 309/V/S.G del 7/12/2001 I.P.A.B. SS. SALVATORE
E S. CROCE DI CORLEONE.

PostM 12
16.2.02

All'I.P.A.B. SS SALVATORE e
S. CROCE
90034 CORLEONE (PA)

Al Sindaco di CORLEONE
90034 CORLEONE (PA)

e.p.c. Alla Prefettura di

PALERMO

Si trasmette copia autentica del D.P. Reg. n. 309 del
...07/12/2001... in corso di pubblicazione sulla G.U.R.S.,
relativo alla modifica statutaria della I.P.A.B. in oggetto.



Il Dirigente del Servizio
(Dott. Antonino Previti)

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge 17.7.1890 n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il R.D. 5.2.1891 n. 99 nonché successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 636 del 30.08.1975;

VISTO l'art. 17 commi 25 e 26 della L. 15.05.1997 n. 127 recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

VISTO l'art. 68 commi 2º e 3º L.R. 10 del 27.4.1999;

ESAMINATA la delibera n. 9 del 09.03.2001, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'O.P. SS. Salvatore e S. Croce di Corleone, ha approvato lo Statuto dell'Ente, per adeguarlo alle esigenze dell'Ente;

CONSIDERATO che il Consiglio comunale di Corleone, appositamente interpellato con nota assessoriale n. 1624 dell'11.5.2001, non si è pronunciato entro il termine prescritto, per cui, ai sensi dell'art. 62 L. 17.7.1890 n. 6972, è da considerarsi assenziente;

RITENUTO l'atto deliberativo meritevole di approvazione;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale per gli enti locali

DECRETA

ART. 1) E' approvato l'atto deliberativo n. 9 del 09.03.2001, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'O.P. SS. Salvatore e S. Croce di Corleone, ha approvato il nuovo Statuto, composto da n. 16 articoli, parte integrante del presente decreto.

ART. 2) Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato l'Assessore per gli Enti Locali, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 7 DIC. 2001

L'Assessore Regionale Agli Enti Locali
(Dott. Antonio D'Aquino)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
(Dott. Salvatore Cuffaro)